



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE QUESTURE	<u>LORO SEDI</u>
e, per conoscenza:	
ALLE PREFETTURE – UU.TT.G.	<u>LORO SEDI</u>
AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PRESSO LE PROVINCE AUTONOME DI	<u>TRENTO – BOLZANO</u>
ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA Dipart. Enti Locali, Servizi di Prefettura e Protezione Civile	<u>A O S T A</u>
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	<u>R O M A</u>
AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA	<u>R O M A</u>
AL GABINETTO DEL MINISTRO	<u>S E D E</u>
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	<u>S E D E</u>

OGGETTO: Sentenza del T.A.R. per la Puglia, Sez. II, n. 158/2020 – Licenza per l'installazione di apparecchi automatici VLT ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S..

^^^^^^^^^^^^^^^^

Seguito: f.n. 557/PAS/U/015223/12001(1) del 6/11/2019

Con l'atto d'indirizzo indicato a seguito, come è noto, è stato dato avvio ad un nuovo metodo di lavoro con cui vengono segnalate a codesti Uffici territoriali - attraverso il ricorso a *case log* (schede del caso) - le pronunce che assumono rilevanza nel panorama della giurisprudenza amministrativa, sia al fine di consentire un miglior esercizio del potere discrezionale in sede di amministrazione attiva, che di offrire argomentazioni utili a difendere, in un'eventuale sede contenziosa, le diverse fattispecie provvedimenti impugnate.

La pronuncia che in questa sede si pone all'attenzione – e di cui si allega il relativo *case log* – è stata emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. II (Sentenza n. 158 del 3/2/2020) e ha ad oggetto la richiesta di annullamento di un provvedimento questorile con cui è stato





Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

negato il rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS per l'installazione di apparecchi automatici del tipo VLT.

Nello specifico la sentenza offre l'occasione di approfondire la tematica relativa al presupposto della sorvegliabilità dei locali ai fini del rilascio della sopra menzionata licenza.

Invero, in sede di partecipazione al procedimento avviato in vista del diniego, l'Amministrazione interessata aveva evidenziato due cause ostative all'accoglimento dell'istanza, l'una riguardante la mancanza dei presupposti soggettivi ex art. 11 TULPS, l'altra relativa alla carenza del requisito oggettivo della sorvegliabilità dei locali, ai sensi del Decreto ministeriale n. 564/1992, concernente i relativi criteri applicabili ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Al riguardo, il Tribunale Amministrativo ha precisato che l'atto impugnato deve ritenersi basato esclusivamente sulla carenza del requisito della sorvegliabilità, in quanto nel provvedimento finale non vi è alcun riferimento all'insussistenza di quello soggettivo della buona condotta, ritenendo pertanto che le precisazioni formulate dal ricorrente sul punto, in ambito procedimentale, siano state accolte dall'Autorità.

La verifica circa la legittimità del provvedimento finale ha, quindi, riguardato la corretta valutazione del solo presupposto della sorvegliabilità dei locali.

In relazione a ciò, si evidenzia che, nell'impugnare l'atto, il ricorrente ha contestato l'erronea applicazione da parte dell'Autorità questorile dei criteri di sorvegliabilità previsti dal citato D.M. n. 564/1992, essendo gli stessi riferiti, come sopra anticipato, ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande.

Secondo la parte attrice, infatti, si sarebbe dovuto più correttamente applicare soltanto l'art. 153 del Reg. Esec. TULPS, richiamato nel provvedimento finale, a mente del quale *"la licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate"*.

In proposito, il T.A.R. ha sottolineato, in via generale, che l'Amministrazione - nell'esercizio del potere di cui all'art. 88 TULPS - *"gode di una amplissima discrezionalità nell'apprezzamento dei fatti e delle circostanze complessive"* da porre alla base delle proprie valutazioni riguardanti la conformità dell'attività da autorizzare agli interessi dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ampiamente discrezionale, quindi, è anche la valutazione relativa alla sorvegliabilità del locale, ai sensi del citato art. 153 Reg. Esec. TULPS.

Preme richiamare l'attenzione sul fatto che il Giudice amministrativo ha osservato che il Decreto ministeriale n. 564/1992 *"disciplina una fattispecie diversa"* da quella della sorvegliabilità dei locali adibiti a giochi e scommesse. Peraltro, si rappresenta che, anche in altre recenti pronunce, la Giustizia amministrativa ha avuto modo di evidenziare che i parametri indicati dal D.M. vanno riferiti solo ai locali per la somministrazione di alimenti e bevande e non possono essere estesi, in mancanza



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

di apposito richiamo normativo, alle sale giochi (sent. T.A.R. Piemonte n. 283/2015, confermata da C. d. S. - Sez. IV, n. 5846/2018).

Tuttavia, nel caso di specie, la sentenza del T.A.R. Puglia chiarisce che il Questore – pur avendo operato un richiamo all'art. 1, comma 2, del ripetuto decreto, che fa riferimento al criterio dell'accessibilità diretta ai locali dalla strada – ha fondato invece il proprio giudizio negativo sulla mancanza di visibilità dell'esercizio dalla sede stradale a causa della conformazione dei luoghi.

La carenza di visibilità impatta, infatti, negativamente sulle esigenze connesse alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, impedendo agli agenti ed ufficiali di p.s. impegnati nel controllo del territorio di avvedersi di situazioni pericolose eventualmente in atto nell'esercizio autorizzato.

Pertanto – conclude il G.A. – a fronte di un richiamo formale al D.M. n. 564/92 nel provvedimento di diniego della licenza, l'Autorità non ha fatto alcuna applicazione sostanziale del regolamento stesso.

Un'ulteriore questione rilevata dal ricorrente riguarda il fatto che l'art. 153 Reg. Esec. TULPS prevede criteri di valutazione della sorvegliabilità dei locali meno dettagliati di quelli contenuti nel cennato decreto ministeriale.

Sul punto, la sentenza in parola mette in luce che la maggiore analiticità delle prescrizioni dettate per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande “*limita la discrezionalità dell'Amministrazione*”. Al contrario, la formulazione “aperta” dell'art. 153 del Reg. Esec. del TULPS – secondo la Corte territoriale – lascia maggiori margini di valutazione all'Autorità, circostanza che “*è perfettamente coerente con la maggiore pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica ontologicamente insita nell'attività di raccolta di giochi e scommesse*”.

Pertanto, l'enunciazione di tale ultimo principio sembra suggerire l'opportunità di orientare l'attività provvedimentale di codesti Uffici nell'ambito del perimetro disegnato dall'art.153 Reg. Esec. TULPS – calibrato sulle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica – e può altresì rappresentare un utile parametro qualora fosse necessario apprestare un'efficace linea di difesa in sede di eventuali contenziosi giudiziari.

L'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento o contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta

AVZ./MDR

m.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Allegato A

**Scheda riepilogativa della sentenza
T.A.R. per la Puglia, Sez. II, 3 febbraio 2020 n. 158**

ELEMENTI -CHIAVE	CASE LOG
<i>Estremi della sentenza</i>	Sentenza T.A.R. Puglia 3 febbraio 2020 n. 158
<i>Parti: Amministrazione resistente</i>	Questura di Bari e Ministero dell'Interno
<i>Corte</i>	Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sez. II
<i>Fase del procedimento</i>	Giudizio di merito di primo grado
<i>Ramo del diritto interessato</i>	Diritto amministrativo – Attività caratterizzata da discrezionalità amministrativa. Regime dei giochi leciti – Autorizzazione all'installazione di apparecchi automatici VLT – Sorvegliabilità dei locali.
<i>Motivi di censura</i>	Violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 88 TULPS nonché del D.M. n. 564/92; eccesso di potere sul piano del difetto di istruttoria, travisamento e deficit motivazionale; violazione dell'art. 10-bis della legge n. 241/90.
<i>Fatto</i>	Il legale rappresentante di una società presenta istanza alla Questura di Bari volta ad ottenere il rilascio della licenza di cui all'art. 88 TULPS per l'installazione di apparecchi VLT. La Questura, in vista dell'adozione di un provvedimento negativo, emette un preavviso di rigetto ai sensi dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, evidenziando due cause ostative: 1) mancanza dei presupposti soggettivi ex art. 11 TULPS; 2) carenza dei requisiti di sorvegliabilità dei locali, ai sensi del D.M. n. 564/92. Nel provvedimento finale la Questura non fa alcun riferimento all'insussistenza del primo motivo ostativo, per cui si devono ritenere accolte dall'Autorità le osservazioni del ricorrente in sede di partecipazione al procedimento e l'atto impugnato, che richiama anche l'art. 153 Reg. Esec. TULPS, fondato sulla sola carenza del requisito della sorvegliabilità.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Norme rilevanti	<p>Art. 88 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, relativamente al rilascio della licenza per l'installazione di apparecchi automatici per il gioco lecito VLT.</p> <p>Art. 11 TULPS, relativamente ai requisiti morali e di condotta del richiedente la licenza di polizia.</p> <p>Art. 153 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 – Regolamento di esecuzione del TULPS, relativamente ai criteri di sorvegliabilità del locale in cui si chiede di gestire apparecchi VLT.</p> <p>Decreto del Ministro dell'Interno n. 564/92, relativamente ai criteri di sorvegliabilità degli esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.</p> <p>Art. 10-bis della legge n. 241/90, con riguardo al preavviso di diniego della licenza.</p>
Questioni	<p>Applicazione agli esercizi richiedenti licenza ex art. 88 TULPS dei criteri di sorvegliabilità previsti dal D.M. n. 564/1992 per i pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande ovvero di quelli meno dettagliati previsti dall'art. 153 Reg. Esec. TULPS.</p>
Vizi rilevati dall'A.G.A.	<p>Il provvedimento questorile richiama il D.M. n. 564/1992 che riguarda una fattispecie diversa dalla sorvegliabilità dei locali adibiti a giochi e scommesse.</p>
Motivazioni alla base della decisione	<p>Il TAR per la Puglia rileva che il richiamo ai parametri del D.M. citato è formale e non sostanziale. Infatti il giudizio negativo sulla sorvegliabilità, posto a fondamento dell'atto impugnato, si basa sulla carenza della visibilità del locale dalla sede stradale e non sulla mancanza di accessibilità dello stesso (prevista dall'art. 1, comma 2, richiamato nel provvedimento).</p> <p>Inoltre la maggiore analiticità del decreto ministeriale in tema di sorvegliabilità, rispetto alla clausola "aperta" dell'art. 153 Reg. Esec. TULPS, limiterebbe la discrezionalità con cui l'Amministrazione esercita il potere attribuitole ai sensi dell'art. 88. I margini di valutazione riconducibili all'art. 153 Reg. Esec. TULPS, ad avviso del TAR, sono infatti coerenti con la maggiore pericolosità per l'ordine e la sicurezza pubblica insita nell'attività dei giochi e scommesse.</p>
Decisione del giudizio	<p>Il TAR Puglia, Sez. II respinge il ricorso.</p>
Misure disposte	<p>Spese compensate. Oscuramento delle generalità.</p>